

# Start Up innovative

Iscrizione nella sezione speciale  
del Registro delle Imprese .

Art. 25 D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012,  
entrato in vigore il 19.12.2012

- Start Up innovative
- Incubatori certificati
- Start Up a vocazione sociale (d.lgs. n.155/2006)

**Art. 25 comma 8:** iscrizione nella sezione speciale del  
R.I. al fine di poter beneficiare della disciplina prevista  
dalla sezione

## Incubatore Certificato Art 25 comma 5 e 7

Allo stato l'iscrizione non è possibile per gli incubatori certificati

Decreto del MISE di attuazione della legge (**art. 25 comma 7**) in corso di pubblicazione

Testo disponibile nel sito del MISE – sezione Start Up Innovative

## Start Up a vocazione sociale

Operano nei settori di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 155/06

*assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza sociosanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e postuniversitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale*

Depositano il bilancio sociale (art. 10)

Devono avere i requisiti della start up innovativa

Devono preventivamente iscriversi nell'apposita sezione (speciale) del Registro delle Imprese art. 5 comma 2

Si iscrivono come Start Up nella sezione speciale del R.I.

## Art. 25 comma 3 e art. 26 comma 8) Costi e Durata

- Tra i benefici connessi all'iscrizione nel R.I.: **l'esenzione da costi per l'iscrizione nella sezione speciale (imposta di bollo, diritti di segreteria, diritto annuale)**. La domanda di iscrizione nella sezione speciale può avvenire o in sede di costituzione o successivamente (start up antecedenti alla entrata in vigore della legge).
- Durata del beneficio

ANNI	ANNI
0	4
0-1	4
1-2	4
2-3	3
3-4	2
4 (non sono considerate start up)	0

Art. 25 comma 2 e comma 12

*Start Up già  
esistenti al  
19.12.2012*

*Start Up di  
nuova  
costituzione*

# Start up innovative già costituite Definizione e Requisiti Minimi essenziali - Art. 25 comma2

Società di capitali, non quotate e residenti o soggette a tassazione in Italia (carta di identità nazionale) che soddisfano i seguenti criteri:

- ❑ sono detenute direttamente e almeno al 51% da persone fisiche, anche in termini di diritti di voto (si discute se il periodo di detenzione al momento della costituzione e per i 24 mesi successivi debba essere in capo ai soci fondatori o vi possa essere successione);
- ❑ svolgono attività di impresa da non più di 48 mesi;
- ❑ non hanno fatturato – ovvero hanno un fatturato, a partire dal secondo anno, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 5 milioni di euro (fatturato ridotto);
- ❑ non distribuiscono utili: non occorre una precisazione statutaria in ordine alla distribuzione degli utili
- ❑ hanno quale oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico;
- ❑ si avvalgono di una contabilità trasparente
- ❑ non sono costituite da una fusione, scissione societaria o cessione d'azienda o di ramo d'azienda (si premiano le nuove imprese innovative; non quelle che si presumono siano già mature ed abbiano quindi maturato un certo fatturato)

## Start Up già costituite Requisiti ulteriori - Art. 25 comma 2 lettera h)

- ❑ percentuale di spese in ricerca e sviluppo a valere sul bilancio complessivo delle Start Up ( $\geq 20\%$  del maggior valore fra costo di produzione e valore totale della produzione)
- ❑ percentuale ( $\geq 1/3$ ) sul totale della forza lavoro (soci fondatori e resto del team) di persone altamente qualificate
- ❑ essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

## Art. 25 comma 12

La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di verità
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

## Art. 25 comma 12 Brevi osservazioni

**data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio** Dati che si pubblicano con l'iscrizione nella sezione ordinaria del R.I.

**sede principale ed eventuali sedi periferiche** (cosa si intende per sedi periferiche? Sedi secondarie o Unità Locali? Si propende per l'interpretazione più ampia delle Unità Locali)

**elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,** con autocertificazione di verità :

- la previsione si riferisce non solo alle SPA ma anche alle S.R.L. per le quali non vige più l'obbligo di depositare l'elenco soci in allegato al deposito di bilancio d'esercizio – L. n. 02/2009;
- si richiede di svelare il fiduciante e la holding (in questo ultimo caso si ritiene che debba essere resa pubblica la società controllata e la società controllante ultima della catena ovvero la società capogruppo – si discute se la pubblicità, nel criterio della trasparenza debba andare oltre, riguardando i soci della holding persone fisiche)

**elenco delle società partecipate** (attualmente si prevede nel R.I. la pubblicità della direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. a carico della società soggetta all'altrui direzione e coordinamento)

## Art. 25 comma 8 e 10

- Ai sensi del comma 10 del citato art. 25 la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione per la start-up innovativa, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative: **all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.**

## Art. 25 comma 11

- Il comma successivo stabilisce che le informazioni di cui al comma 12 del citato art. 25 siano disponibili per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.
- Le imprese start-up assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet

## Art. 25 comma 10 e 11- Ratio

- Conoscere le start up esistenti e che hanno ricevuto i benefici , le loro caratteristiche, evoluzione nel tempo, reputazione pubblica.
- Condividere i dati per tutti gli altri attori della filiera (incubatori e acceleratori, business angel, fondi di venture capital, aziende) con il criterio della massima trasparenza salvaguardando i dati sensibili relativi alla privacy personale e alle strategie commerciali
- Si introduce un meccanismo di autoregolamentazione (attraverso l'autocertificazione) a deterrente contro eventuali abusi
- Nel sistema previsto dalla norma di open data, il libero accesso ai dati consente la loro ripubblicazione per fini di studio e/o commerciali e un'attività di reporting utile alla stessa start up nei confronti di investitori privati ed istituzionali

## Art. 25 comma 2 Start up esistenti al 19.12.2012

### Requisiti

- Costituita ed Attiva da non più di 48 mesi (non è Start Up se costituita prima dei 48 mesi o se costituitasi entro i 48 mesi si è attivata successivamente al 19.12.2012)
- Essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 per l'iscrizione nel registro

### Modelli da utilizzare per l'iscrizione

- Modello S5 e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Corrispondenza del requisito riportato nel modello S5 con quello autocertificato
- **Aggiornamento dei dati di cui al comma 12 con cadenza non > 6 mesi (art.25 comma 14)** adempimento distinto da quello del successivo comma 15

### Mantenimento dell'iscrizione

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.25 comma 3 ma vedasi Nota del MISE prot. n. 2660 del 11.02.2012
- Adempimenti di cui al comma 15 dell'art. 25 (30 gg. dall'approvazione del Bilancio – entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio)

## Art.25 comma 2 modello S5 Compilazione

- Nel campo data “effetto”: data dalla quale la società possiede i requisiti di start up
- Nel riquadro dell’attività prevalente: inserimento della dicitura “avvio di start up innovativa” prima della descrizione dell’attività prevalente in essere.
- Indicazione dei requisiti posseduti

## Art.25 comma 2 modello S5 Contenuto

- le spese in ricerca e sviluppo;
- in caso di intestazioni fiduciarie o holding precisare con trasparenza la compagine sociale;
- l'elenco delle società partecipate;
- l'indicazione dei titoli di studio e l'esperienza professionale dei soci e del personale che lavora nella start-up (con esclusione dei dati sensibili);
- l'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l'indicazione dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale

# Start Up di nuova costituzione

- Modello S<sub>1</sub> (anagrafica della società) e atto costitutivo
- Modello S (compagine sociale): il modello deve essere compilato in maniera ordinaria
- Modello S<sub>5</sub> : nei riquadri inizio attività e attività prevalente deve essere descritta l'attività preceduta dalla dicitura "Avvio di Start Up innovativa" – indicazione del requisito posseduto e per cui si chiede l'iscrizione nella sezione
- Autocertificazione del requisito posseduto
- Comunicazione Inps e INAIL

## Requisiti Alcune indicazioni

- **L'attività prevalente** deve essere compatibile con l'oggetto sociale *produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovati ad alto valore tecnologico*
- **Le spese in ricerca e sviluppo** ( $\geq 20\%$  del maggior valore fra costo e valore totale della produzione) devono risultare dall'ultimo bilancio e dalla nota integrativa (criterio della contabilità trasparente) [le spese possono essere dichiarate a zero (Start Up di nuova costituzione)];
- **I titoli e le esperienze professionali** dei dipendenti e collaboratori ( $\geq 1/3$  della forza lavoro complessiva) devono essere riportati in forma sintetica e non in forma di C.V. e con esclusione dei dati sensibili

**Deve sussistere corrispondenza tra quanto denunciato con modello S5 e quanto denunciato nella dichiarazione sostitutiva**

# Requisiti

Dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti entro 30 gg dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Mancata dichiarazione, perdita dei requisiti

Cancellazione d'ufficio (art. 3 D.P.R. n. 247/2004) della start up dalla sezione speciale - Perdita dei benefici - Mantenimento dell'iscrizione nella sezione ordinaria

## Sistema dell'Autocertificazione

Possesso dei requisiti art. 25 comma 3 e comma 9

Effettuazione di spese di ricerca e sviluppo in assenza di bilancio del primo anno di vita art. 25 comma 2 lettera h1)

Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding

Aggiornamento dei requisiti art. 25 comma 14

Mantenimento del possesso dei requisiti art. 25 comma 15

**Soggetto legittimato alla sottoscrizione il solo  
Legale Rappresentante della Società**

## Autocertificazione e i controlli ex art. 31

- Controlli a campione da parte dell'ufficio sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale per le dichiarazioni di falso e mendace
- Controlli ex art. 31 comma 5 del MISE avvalendosi del Nucleo Speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina

## Link utili per saperne di più

- **Sito della Camera di Commercio di Cagliari** voce registro delle imprese – notizie dalla camera – Start up

[http://www.ca.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id\\_news=161](http://www.ca.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=161)

- ❑ **Guida Nazionale** predisposta sulla base delle prime indicazioni ministeriali e modello di autocertificazione
- ❑ **Guida predisposta da codesta camera di commercio**
- ❑ **Pagina di sintesi Start Up innovative** (Requisiti – Agevolazioni – Iscrizione nella sezione speciale R.I.)
- ❑ **Nota del MISE** prot. 0002660 del 11.02.2013
- ❑ **LinK di rinvio** al sito [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)

## Link utili per saperne di più

- **Sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione dedicata alle Start -up innovative**

Documenti

Normativa

## Link utili per saperne di più

- **Sito [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)**

<http://startup.registroimprese.it>

Nel sito è possibile trovare un anche un report a livello nazionale

- ABRUZZO 8
- BASILICATA 3
- CALABRIA 4
- CAMPANIA 6
- FRIULI-VENEZIAGIULIA 31
- LAZIO 35
- LIGURIA 18
- MARCHE 25
- MOLISE 2
- PUGLIA 19
- **SARDEGNA 9**
- SICILIA 11
- TRENTINO-ALTOADIGE 33
- UMBRIA 4
- VALLED'AOSTA 3
- **LOMBARDIA 89**
- **PIEMONTE 75**
- **VENETO 64**
- **EMILIA ROMAGNA 59**
- **TOSCANA 46**

## Report sulla Provincia di Cagliari al 19.04.2013

### **Numero delle imprese iscritte 7:**

- 6 preesistenti**, costituite ed attivate tra il 2011 e 2012 quindi esistenti al 19.12.2012, iscritte nella sezione speciale tra febbraio – marzo 2013
- 2 di nuova costituzione** iscritta nella sezione speciale il 12.04.2013

### **Numero di pratiche in corso di istruttoria in quanto presentano irregolarità 16**